

Diritti della natura e Costituzione italiana

di Michele Carducci

Abstract. L'articolo si interroga sulla possibilità di discutere di soggettività giuridica della natura, e di diritti della natura, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, a seguito della riforma costituzionale degli art. 9 e 41. Dopo un confronto lessicale tra testo riformato italiano e Costituzione dell'Ecuador, ancora oggi unica fonte con una disciplina organica sulla natura quale soggetto di diritti, l'indagine si sofferma sulla semantica ecologica degli enunciati italiani, per approdare, infine, alla sua interpretazione da parte della Corte costituzionale. Ne emerge un quadro di confronto meno divergente, grazie anche ai vincoli dell'Italia alla giurisprudenza CEDU sull'emergenza climatica e all'adesione all'approccio *One Health-Planetary Health*.

Sommario: Introduzione – La lettura “ecologica” della riforma costituzionale – “Bene unitario” e “patrimonio” vs. natura “soggetto”, che non può far valere la propria volontà – Esiste un divieto costituzionale di alterazione permanente dei cicli naturali? – Approccio *One Health-Planetary Health* e tempi della salute umana.

Parole chiave: diritti della natura; Costituzione italiana; Costituzione dell'Ecuador.

Introduzione

La Costituzione italiana, dopo la riforma del 2022 sugli articoli 9 e 41, è idonea ad accogliere e legittimare i diritti della natura? Ci si è già posti questa domanda (Di Micco-Graziadei 2022), tuttavia la ricerca di una esaustiva risposta plausibile impone due premesse necessarie: una di carattere lessicale, l'altra di portata semantica.

Dal punto di vista lessicale, è fin troppo ovvio constatare che le riformate disposizioni italiane, come noto, non parlano di “natura”, bensì di “ambiente”, “biodiversità”, “ecosistemi” e “animali”. In esse, dunque, difettano quelle formule onnicomprensive, riscontrabili, invece, nella Costituzione dell'Ecuador del 2008, la prima (e unica) organicamente fondata su cinque assunti di differenziazione del linguaggio costituzionale, rispetto al passato, con riguardo alla natura. In essa, infatti, si proclama, per la prima volta, che:

- «la natura è titolare dei diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione» (art. 10);

- essa natura «ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi ...» (art. 71);
- in nome di essa, sussiste un obbligo statale di preservare «la biodiversità e la capacità di rigenerazione naturale degli ecosistemi, [che] assicurino il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future» (art. 395 n. 1);
- per rispetto di essa, lo Stato è competente ad adottare «misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali» (art. 73);
- «in caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura» (art. 395 n. 4).

Ancorché si possa superficialmente conve-

nire che “ambiente” e “natura” siano sinonimi (il che, purtuttavia, non è affatto così pacifico e chiaro: cfr. Carducci 2024), è altrettanto incontestabile che la Costituzione italiana fa dell’ “ambiente/natura” l’elemento destinatario di una “tutela” (come testualmente si legge nell’art. 9 Cost.), prescissa dalla soggettività. Si può “tutelare” un oggetto come un soggetto, ma se la norma non riconosce e qualifica il soggetto, è molto arduo, come la storia del diritto insegna, che dalla mera tutela si possa arguire l’insorgenza dell’entità soggettiva. Tra l’altro, l’unica entità soggettiva non umana, evocata espressamente dalla riformata Costituzione, investe gli animali, non le piante e ancor meno gli ecosistemi. In conclusione, il diritto costituzionale italiano, nonostante la riforma, non si smuove dalle radici della propria tradizione giuridica occidentale, fondata sulla separazione tra *Entia moralia* ed *Entia physica* (Longo 2001).

Dal punto di vista semantico, invece, ci si può correttamente interrogare sul concetto di «tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi» (art. 9 Cost.) nel significato di “rispetto” dei cicli naturali, della loro struttura e delle loro funzioni, come indicato dall’art. 71 della Costituzione dell’Ecuador. Da tale angolo di visuale, tuttavia, l’enunciato apparirebbe analogo, non nella lettera bensì nella sua *ratio*, a quei costrutti giuridici che invocano la natura, invece che come “entità soggetto” (come in Ecuador), come “entità funzione” (tra l’altro, come già proposto, ben prima della riforma italiana, da alcuni studiosi anche italiani: cfr. Farì 2013). È quanto si riscontra, per esempio, nel *National Environment Act 2019* dell’Uganda (Nocera 2021); ma, in fin dei conti, è quanto risulta predicabile pure dalla normativa europea sul ripristino della biodiversità, la c.d. *Nature Restoration Law* (Salanitro 2025).

Lo sbocco verso la “entità funzione”, pur non approdando alla proclamazione dei soggetti non umani, sortirebbe in ogni caso effetti innovativi, dato che consentirebbe agli umani di rivendicare, anche in sede giudiziale, l’effettività della “funzione” naturale riconosciuta e, dunque, il suo valore. Non a caso, si è sostenuto che l’ordito dell’ “ambiente/natura” come “entità funzione” legittima un “diritto alla natura” (*Right to Nature*) in nulla meno efficace dei “diritti della natura” (*Rights of Nature*), considerato che anche l’effettività dei “diritti della natura” dipende dalle rivendicazioni – *in primis*, giudiziali – dei soli umani (Alves 2023).

La lettura “ecologica” della riforma costituzionale italiana

In definitiva, sembra possibile una lettura “ecologica” della riforma costituzionale, anche perché, in effetti, chi ha negativamente giudicato i nuovi contenuti degli artt. 9 e 41 è solitamente partito da premesse di contenuto “economico”, assumendole a presupposto di realtà, come se, paradossalmente, la natura e i suoi cicli non lo fossero (per il dibattito sui lavori di redazione del testo di riforma e sul suo contenuto finale, si v. le ricostruzioni in Vivoli 2025 e Gusmai 2024).

La differenza tra i due tipi di letture è, invero, notevole, e può essere sintetizzata, all’estremo, nei seguenti termini:

- la lettura “economica” della Costituzione si preoccupa di discutere gli istituti giuridici e gli enunciati normativi, in termini di “efficienza” delle regole rispetto agli scambi economici e di valore solo umano (Napolitano-Abrescia 2009), considerati autonomi e prevalenti sull’ambiente e il sistema di flussi di materia ed energia che regolano la vita sulla Terra;
- al contrario, la lettura “ecologica” del diritto inquadra il fenomeno giuridico in una prospettiva geo-biofisica, ovvero come insieme di regole che devono tener conto di una serie di limiti esterni, che non sono né politici né economici né giuridici né etici, ma, per l’appunto, “naturali”, dipendenti cioè da dinamiche che prescindono dalla volontà (regolatrice e di scambio) del soggetto umano¹.

Le due visioni si stanno sempre più contrapponendo proprio sul fronte del tema della “sostenibilità” e del ruolo delle Costituzioni (C Ip-Fung Lee 2021). Infatti, se, nell’alveo dell’analisi “economica” del diritto, la sostenibilità è da tradurre come “sviluppo sostenibile” (prospettiva ancora presente in innumerevoli fonti normative, da ultimo con i 17 *SDGs* dell’Agenda ONU per il 2030), la lettura “ecologica” del diritto rende evidente che il fulcro della compatibilità della regolazione giuridica ed economica con la natura non è lo “sviluppo”, bensì la “eco-sostenibilità” (De Leonardis 2023), intesa come contenimento degli effetti economici e giuridici delle azioni umane dentro una serie di limiti naturali, in nessun modo derogabili dalla volontà umana. Si pensi, per fare esempi

ormai noti, ai *Planetary Boundaries*, che individuano lo spazio operativo sicuro della stabilità e abitabilità del sistema Terra per tutte le sue componenti organiche e inorganiche², nonché al *Carbon Budget* residuo, che quantifica le emissioni antropogeniche di gas serra, ancora ammissibili per non superare il punto di declino del sistema climatico, concordato dagli Stati nell'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015³.

Nel contesto italiano, il passaggio di prospettiva dallo "sviluppo sostenibile" all'"eco-sostenibilità" sembra emergere come paradigmatico e irreversibile, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, se letta congiuntamente con quella della Corte europea dei diritti umani in tema di emergenza climatica, dove si individua proprio nel rispetto del *Carbon Budget* residuo il limite invalicabile dall'autonomia della politica (come si constaterà più avanti), e con l'introduzione dell'approccio *One Health-Planetary Health* nelle politiche pubbliche di prevenzione e promozione della salute umana, fondato sulla presa d'atto del carattere temporale dei *Planetary Boundaries* (come si concluderà)⁴.

Prima della riforma costituzionale, l'"ambiente" era stato qualificato nei termini spiccatamente economici di "bene libero", secondo la risalente definizione della Corte costituzionale, ovvero di complesso di risorse inesauribili a disposizione di tutti, sfruttabili senza limiti di tempo, purché con accortezza e nel bilanciamento con qualsiasi altro interesse umano (dalla salute al lavoro, dalla concorrenza economica alla produzione industriale ecc...). Emblematica, in tale prospettiva, è stata la Sentenza costituzionale n. 85/2013, sulla vicenda dell'impianto siderurgico di Taranto "ex Ilva", dove, in nome del pluralismo, l'ambiente è stato equiparato a qualsiasi altro "bene" o "interesse" umano di contenuto biologico, sociale, morale, economico.

Dopo la riforma, invece, si inizia a parlare di "ambiente" come "patrimonio" in pericolo temporale (neppure scarso, ma proprio in pericolo), perché in degenerazione nei suoi fattori di stabilità e biodiversità, a supporto anche delle generazioni future. La virata in tale direzione è stata offerta dalla Sentenza costituzionale n. 105/2024. Questa decisione, dovendo affrontare il problema del rapporto tra attività economica e ambiente, si è interrogata sulla nuova previsione dell'art. 41, offrendone

una lettura unitaria con l'art. 9 al fine di dare concretezza al nuovo limite imposto all'economia: quello di non «recare danno» alla salute e all'ambiente.

Nella logica del "bene libero" e nell'assenza di un incondizionato limite costituzionale, l'iniziativa economica poteva tranquillamente godere della presunzione di consistere in attività "normali", dunque non dannose verso la natura e l'ambiente, salvo alcune esplicite definizioni di "pericolosità", rispetto appunto al danno, previste da apposite disposizioni (ma non dalla Costituzione, legittimante appunto la libertà economica), come, per esempio, l'art. 2050 del Codice civile (Mignone 2023).

Con il riformato art. 41 Cost., l'onnicomprensivo e incondizionato dovere di non «recare danno» alla salute e all'ambiente, per di più nella riformulata qualificazione dell'ambiente come "patrimonio" in pericolo per le generazioni future, viene invece inquadrato in termini di «nuovo mandato» costituzionale, vincolante qualsiasi potere pubblico o privato perché gerarchicamente superiore a qualsiasi altra fonte normativa di esenzione o restringimento della pericolosità, a partire proprio dall'art. 2050 del Codice civile. In altre parole, il rinnovato articolo ha costituzionalizzato la responsabilità per danni delle attività pubbliche e private (la c.d. responsabilità extracontrattuale), traducendo in precetto esplicito quella giurisprudenza che, in passato, aveva provato a limitare il potere sull'ambiente, valorizzando il combinato disposto tra Codice civile (unica fonte, allora, di previsione del danno all'art. 2043), art. 2 Cost. (fonte del dovere di solidarietà e di rispetto della dignità della persona umana anche nei rapporti economici) e art. 32 Cost. (fonte di tutela della salute anche in riferimento all'ambiente).

Adesso, invece, il non «recare danno» alla salute e all'ambiente identifica, a tutti gli effetti, la parafrasi costituzionale del *neminem laedere* dell'art. 2043 del Codice civile. Sembra qualcosa di simile all'art. 396 della Costituzione dell'Ecuador, dove si proclama che «la responsabilità per danni ambientali è oggettiva», con la sola differenza del requisito soggettivo della colpa di chi danneggia: richiesto dall'art. 2043 italiano, presunto, invece, dall'art. 396 dell'Ecuador.

È, allora, in siffatta prospettiva che la riforma costituzionale rafforza la dimensione "ecologica" dei propri contenuti, a discapito della



mera analisi “economica” dei suoi obiettivi.

Come accennato, la conferma in tal senso si è avuta con la Sentenza n. 105/2024 della Corte costituzionale italiana, la prima organicamente dedicata alla lettura congiunta degli artt. 9 e 41 Cost.. In essa, il giudice ha voluto scandire tre doveri costituzionali, a supporto di una visione di “eco-sostenibilità”:

- il dovere di «miglioramento delle condizioni naturali» dell’ambiente,
- quello della sua «preservazione» per consentire anche alle generazioni future di «godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»
- e, infine, quello della sua «efficace difesa» come «bene unitario comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma, rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso».

L’ambiente transita, a pieno titolo costituzionale, da “bene libero”, senza confini temporali, a “bene unitario” per di più “intergenerazionale”, meritevole di “miglioramento”, e non solo “preservazione”, per gli interessi anche delle generazioni future, destinatario di una “difesa” che, per risultare “efficace”, deve riguardare l’integrità del “patrimonio” e la persistenza nel tempo delle sue diverse “matrici”.

Rispetto a una giurisprudenza costituzionale risalente, che discuteva di “tutela” dal danno come “rimozione” dei fattori di pericolo o rischio per la sola salute umana (si vedano le decisioni della Corte costituzionale nn. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006), acquisisce, ora, forza preminente e dominante una rappresentazione costituzionale della tutela ambientale come “preservazione”, “miglioramento” ed “efficace difesa” di un “bene unitario” da garantire “integro” e “diversificato” nel tempo presente e futuro.

Il non «recare danno» non solo è stato costituzionalizzato; è divenuto pure intertemporale. Il rapporto fra tempo e Costituzione, originariamente affidato alla sola volontà umana per gli umani (Cuocolo 2009), si immerge nell’ambiente. Questo vuol dire che la Costituzione proclama il riscatto della natura sull’economia umana? Mancano altri tasselli

di lettura “ecologica”, per maturare un’ipotesi plausibile di risposta.

“Bene unitario” e “patrimonio” vs. natura “soggetto”, che non può far valere la propria volontà

Come si è detto, la Costituzione non parla di “natura” ma di “ambiente”; e la Corte costituzionale inquadra ora l’ambiente come “bene unitario” e “patrimonio”. Anche “bene” e “patrimonio”, al pari della responsabilità per danni, sono categorie storicamente radicate nel diritto civile. Nella semantica del diritto civile, esse non significano certamente “soggetto”. Il linguaggio della Corte italiana, pertanto, sembra escludere l’approdo alla natura come “soggetto”.

È da constatare, però, che proprio i discorsi sulla natura come “soggetto giuridico” transitano nella sua individuazione anche in termini di “patrimonio” (Carducci 2017). L’analogia che si traccia è con la persona “giuridica” ovvero con quell’ente, “creato” e “composto” da esseri umani (dallo Stato agli enti territoriali a quelli privati ecc...), il quale, in ragione dell’unitarietà dei “beni” che lo costituiscono (il “patrimonio”), è riconosciuto dal diritto come “soggetto” al pari degli esseri umani (persone “fisiche”), con la sola differenza di agire per mezzo di rappresentanti della sua volontà (Ranieri 2020). *Mutatis mutandis*, la natura equivarrebbe a qualcosa di simile: una “persona giuridica”, il cui “patrimonio” consisterebbe in laghi, fiumi, boschi, animali, piante, cicli naturali di funzionamento ecc... I suoi “rappresentanti” sarebbero gli umani che ne danno voce, in ragione dell’incapacità materiale, per quella “persona “giuridica”, di esprimere direttamente la propria volontà (Fischer-Lescano 2020).

Si tratterebbe, insomma, di una «soggettivazione dell’impersonale» (Femia 2024). Sussiste, però, un profondo divario fra la persona “giuridica”, “creata” e “composta” solo da umani, e la persona “giuridica” natura, non “creata” né tantomeno “composta” da umani: nella prima, infatti, il “patrimonio” è conferito dagli umani; nella seconda, il “patrimonio” è esso stesso “non umano” perché non è sua invenzione. È fin troppo banale ricordare che non è stato l’essere umano a produrre il “patrimonio” della natura.

La constatazione conduce a due conclusioni

importanti. Da un lato, significa che la natura, nel momento in cui la si qualifica come “ente” dotato di un proprio “patrimonio”, ancorché la si riconosca “soggetto”, resta pur sempre qualcosa di separato dai soli soggetti umani e dal “loro” patrimonio. Di conseguenza, la sua soggettività permane come metafora di quella umana, senza alcuna piena equiparazione o coincidenza con quest’ultima, a differenza di quello che può succedere, invece, con la persona “giuridica” di invenzione umana (Míguez Núñez 2018).

Dall’altro lato, visto che la soggettività della natura si traduce in metafora, il “patrimonio” di quest’ultima può essere riconosciuto e tutelato comunque, anche senza ricorrere al concetto di (nuovo) “soggetto” giuridico, titolare di diritti.

Detto altrimenti, se la natura è inquadrata come “patrimonio”, è del tutto irrilevante che essa venga poi riconosciuta e qualificata anche come “soggetto”. Del resto, questa conclusione sembra trasparire proprio dalla Costituzione dell’Ecuador, dove, come si è visto, la natura assurge espressamente a “soggetto”. Nell’art. 83, per esempio, si istituisce il dovere di «conservare il patrimonio naturale...», mentre, nell’art. 1, tutte le «risorse naturali non rinnovabili» sono dichiarate appartenenti al «patrimonio inalienabile, irrinunciabile e inviolabile» dello Stato. L’art. 404, poi, puntualizza che «il patrimonio naturale dell’Ecuador unico e inestimabile comprende, tra le altre, le formazioni fisiche, biologiche e geologiche il cui valore dal punto di vista ambientale, scientifico, culturale o paesaggistico esige protezione, conservazione, recupero e promozione». Insomma, proprio in Ecuador, la natura, ancorché “soggetto”, coincide col “patrimonio”, appartenente ad altri “soggetti” (come lo Stato), e, in quanto tale, da preservare e promuovere: una sorta di “soggetto”/“oggetto”, in nulla incolmabilmente diverso da quello che si può dedurre, come accennato, dalla Costituzione italiana e dalla giurisprudenza della sua Corte.

L’attribuzione all’ambiente dell’identità di “bene unitario”, con un proprio “patrimonio”, non si manifesterebbe, in concreto, così distante e distinta dall’attribuzione alla “natura” dell’identità di “soggetto”, con un proprio “patrimonio”. Cambierebbero le metafore (e nemmeno tanto, visto che anche la Costituzione dell’Ecuador parla pure di “beni” con riguardo sempre alla natura). Non cambiano in

nulla i “patrimoni”, di cui le due Costituzioni si fanno carico.

Resta, allora, da verificare se, a segnare la divaricazione fra natura “soggetto” e ambiente “bene unitario”, siano altri profili di disciplina costituzionale. Nuovi interrogativi, di conseguenza, insorgono. Il primo è il seguente: una natura “soggetto” può forse parlare, ossia può far valere la propria volontà, in modo diverso o più incisivo di un ambiente “bene”, dunque oggetto?

In proposito, è stato correttamente osservato che «soggettivare la Natura è giuridicamente sensato unicamente se questa tecnica faccia bene all’effettività dei valori di tutela dell’ambiente – e non dell’ambiente in sé, ma dell’ambiente in quanto identificato da qualità tali da consentire la sopravvivenza della specie umana» (Femia 2024).

La natura, anche lì dove “soggetto di diritti” (art. 71 Cost. Ecuador), manifesta i contenuti della propria soggettività sempre e comunque per bocca degli umani. Dunque sono essi (gli umani) ad appropriarsi della “soggettività” della natura nella sua effettiva fenomenologia. La medesima vicenda occorre nei riguardi dell’ambiente come “bene unitario” (artt. 9 e 41 Cost. italiana). Sono essi (gli umani) ad appropriarsi della “unitarietà” nella sua effettiva fenomenologia.

Dove sta la differenza? E se non c’è differenza, cosa renderebbe preferibile e migliore la costituzionalizzazione della natura come “soggetto” rispetto a quella dell’ambiente come “bene unitario”? In fin dei conti, non dipenderebbe tutto dal rappresentante (gli umani che danno voce ora alla natura ora all’ambiente), invece che dal rappresentato (natura o ambiente che sia), visto che quest’ultimo, anche quando erto a “soggetto”, non può gestire i propri interessi soggettivi, per impossibilità biofisica di interazione (e confutazione) comunicativa con il suo rappresentante?

C’è qualcosa di palesemente distorto (o di “iniquo”, conclude Femia 2024), nel “rappresentare” la natura come “soggetto”. Un soggetto che non può fare niente da sé né esclusivamente per sé, restando in balia di altri “soggetti” che pretendono di “rappresentarlo”, degrada inesorabilmente a “oggetto”; scade a “bene” o “patrimonio”. Insomma, resta “allopoietico”, ma mai “autopoietico”; esattamente come l’ambiente nella sua rappresentazione di “bene unitario”. E a nulla varrebbe la pun-

tualizzazione secondo cui «l'idea centrale dei diritti della natura è che essa ha valore in sé ... ossia indipendentemente dalla sua utilità per gli esseri umani» (come si legge nella celebre Sentenza della Corte costituzionale dell'Ecuador sul caso *Bosque Protector Los Cedros*: Campeggio 2022); perché esattamente la medesima deduzione si è tratta parlando di ambiente (come si riscontra in un'altra celebre Sentenza, il caso *Lhaka Honhat vs. Argentina*, deciso dalla Corte Interamericana per i diritti umani nel 2020).

Giunti a questo esito, bisogna cercare altrove l'esistenza di effettive divergenze tra natura "soggetto di diritti" e ambiente "bene unitario".

Esiste un divieto costituzionale di alterazione permanente dei cicli naturali?

Uno sbocco potrebbe essere offerto dall'ultimo degli elementi caratterizzanti la costituzionalizzazione della natura "soggetto": il citato art. 73 della Costituzione dell'Ecuador. Esso prescrive che «Lo Stato adotta misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali». È una disposizione che non si presta a equivoci: quando in gioco non sono semplicemente singoli danni all'ambiente o alla salute ma «estinzione di specie, distruzione di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali», il potere si deve manifestare in un solo modo: come precauzione e addirittura restrizione delle attività umane estintive, distruttive e di alterazione permanente della natura. Qui, la natura "soggetto" prevale sul suo rappresentante umano, fino addirittura a "restringerlo", e il suo rappresentante non ha opzioni nel darle voce: deve limitare gli umani a favore della natura.

In effetti, nulla di così perentorio e drastico si legge nella Costituzione italiana; ed evidentemente non è un dettaglio da poco. Ma quando e come siffatto primato della natura sull'uomo può concretamente operare? La Costituzione dell'Ecuador, per quanto prodiga di riconoscimenti verso la natura, non lo spiega e questo silenzio costituzionale può significare solo due cose.

Prima di tutto, può significare che saranno i fatti concreti, coinvolgenti la natura, a impor-

re la limitazione sull'umano, una volta osservati come «estinzione di specie, distruzioni di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali». Tuttavia, a questo genere di "osservazione" della natura è ovviamente preposta la scienza con la sua razionalità. La Costituzione dell'Ecuador non nega la centralità della razionalità scientifica nella considerazione della natura come "soggetto". Diverse disposizioni costituzionali depongono in tal senso: l'art. 25 riconosce che «le persone hanno diritto di godere dei benefici e delle applicazioni del progresso scientifico e dei saperi ancestrali». A questo loro diritto corrisponde la responsabilità dello Stato di «promuovere la generazione e la creazione di conoscenza, stimolare la ricerca scientifica e tecnologica, e valorizzare i saperi ancestrali, in tal modo contribuendo alla realizzazione del buon vivere, il *Sumak Kawsay*» (art. 387 n. 2). L'art. 396 chiude, poi, il cerchio chiarendo che «in caso di dubbio in merito all'impatto ambientale di un'azione o omissione, anche se in assenza di evidenza scientifica del danno, lo Stato adotta misure di protezione efficaci e adeguate». I saperi ancestrali sono importanti; ma, quando si tratta di danno all'ambiente, è la razionalità scientifica che deve guidare l'azione. Insomma, se la scienza, congiuntamente o meno con i «saperi ancestrali», accerta razionalmente, anche con margini di dubbio sui danni, che sono insorte condizioni di «estinzione di specie, distruzioni di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali», la natura deve prevalere sull'umano nei termini dell'art. 73 Cost. Ecuador.

In secondo luogo, il silenzio costituzionale può significare che l'attivazione del primato della natura sull'uomo, sollecitata da quell'art. 73, dipenderà da altre fonti normative, riguardanti «estinzione di specie, distruzioni di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali». L'ipotesi è ammissibile, visto che l'art. 417 della medesima Costituzione si apre effettivamente ad altre fonti, a partire dai trattati internazionali ratificati dall'Ecuador. Pertanto, lì dove disposizioni giuridiche, diverse dalla Costituzione dell'Ecuador, dovessero dichiarare condizioni di «estinzione di specie, distruzioni di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali» o addirittura individuare limiti e soglie per scongiurare tali condizioni di natura, l'art. 73 Cost. Ecuador andrebbe applicato. Anche in questo caso, la natura prevarrebbe sull'umano, non per conoscenza (scientifica e ancestrale), ma per con-

formazione normativa.

Dato questo quadro, ricavabile dall'Ecuador, è possibile verificare se anche la Costituzione italiana, nonostante risulti priva di un enunciato analogo all'art. 73 Cost. Ecuador, possa funzionare in modo analogo nei riguardi dell'ambiente, secondo le due prospettive di primato della natura sull'uomo, in presenza di «estinzione di specie, distruzioni di ecosistemi o alterazione permanente dei cicli naturali», una volta accertate – tali condizioni naturali – dalla conoscenza scientifica o identificate da fonti giuridiche diverse dalla Costituzione stessa.

L'esperienza giuridica italiana ci insegna, anche su questo fronte, la risposta affermativa: sì, anche in Italia è possibile che lo Stato adotti «misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzioni di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali», nonostante difetti in Costituzione un enunciato esplicito in tal senso. Diversi riscontri militano in tale direzione e non è il caso, in questa sede, di analizzarli nel dettaglio. Basti pensare alla giurisprudenza penale in tema di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, con specifico riguardo alla significazione dei concetti di "deterioramento" (inteso come riduzione del bene che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce, anche parzialmente, l'uso o rende necessaria un'attività non agevole per il suo ripristino), "compromissione" (intesa come squilibrio funzionale attinente alla relazione del bene con l'uomo e ai bisogni e interessi che lo stesso deve soddisfare), "irreversibilità del pregiudizio" (ovvero irrecuperabilità alla luce delle conoscenze scientifiche e delle leggi di natura) (fra le tante, si v. le decisioni della Corte di cassazione penale, Sez. III. n. 17400/2023 e 21187/2023). Ma anche il richiamo alla scienza e ai suoi "dubbi" sul danno funziona allo stesso modo (Farano 2024).

In definitiva, si può correttamente concludere che, tanto in Ecuador, con la sua natura "soggetto", quanto in Italia, con il suo ambiente "bene unitario", sussiste il medesimo divieto costituzionale di alterazione permanente dei cicli naturali. Ancora una volta, non è la "soggettività" della natura a tracciare invalicabili confini tra le due Costituzioni.

La dimostrazione definitiva di questa convergenza si è avuta di recente, con la Sentenza

della Corte europea dei diritti umani sul caso "Verein KlimaSeniorinnen" del 9 aprile 2024 (ricorso n. 53600/20). In estrema sintesi, e rinviando ad altro scritto per i dettagli (Carducci 2024b), il giudice di Strasburgo, per la prima volta nell'applicazione di categorie e decisioni giuridiche riferite all'ambiente, ha statuito che il potere umano è limitato dall'esterno per ragioni di natura ovvero perché il sistema naturale della Terra detiene confini di stabilità, che sfuggono alla determinazione unilaterale della sola specie umana e, di conseguenza, non possono costituire oggetto di disponibilità. Questi confini riguardano proprio il principale "ciclo naturale" del sistema Terra, con cui tutti gli altri interagiscono condizionandosi reciprocamente: il ciclo del carbonio.

È proprio questo "ciclo" a subire quella "alterazione permanente", che mette a repentaglio tutto; più precisamente disgrega l'integrità del "patrimonio" e la permanenza della sua ricchezza nel tempo, offendendo la natura come "soggetto", lì dove riconosciuta, o frantumando il "bene unitario" ambiente, e, con essi, le generazioni future, che, senza quella "integrità" e "ricchezza", sono consegnate a un orizzonte solo peggiorativo, per ragioni di inerzia, dato che l'alterazione permanente del ciclo del carbonio accelera i tempi di trasformazione degenerativa dell'intero sistema naturale.

Il diritto, quindi, deve arretrare di fronte a questa forza dirompente della natura, adeguandosi ad essa e ai suoi tempi. Per questo, conclude la Corte di Strasburgo, il potere politico è limitato dalle soglie di sicurezza nell'alterazione del ciclo del carbonio. Quelle soglie sono state fissate dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, ma il loro mantenimento non può essere oggetto di discrezionale deliberazione umana, non solo perché stabilite da una norma bensì soprattutto perché dipendenti dalle emissioni ancora disponibili in natura senza stravolgere il ciclo del carbonio: il c.d. *Carbon Budget* residuo.

Il *Carbon Budget* residuo, quindi, diventa il dato di natura che garantisce il "patrimonio" nella sua integrità e ricchezza nel tempo. È esso l'elemento vitale della sopravvivenza della natura come "soggetto" e dell'ambiente come "bene unitario". Siffatta svolta "ecologica", dettata appunto dal "ciclo" del carbonio, è irreversibile, se non si vuole precipitare nel collasso dell'intero sistema Terra (Steel et al. 2024); ed è vincolante per i poteri italiani,

in virtù dell'art. 117 comma 1 della Costituzione (come richiamato, di recente, sempre dalla Corte costituzionale, con la Sentenza n. 7/2024). Opinare (e praticare) diversamente significa militare per il collasso.

Approccio

One Health-Planetary Health e tempi della salute umana

Concludendo, con l'affermazione del *Carbon Budget* residuo quale limite del potere, scopriamo che la natura è detentrica di elementi, di cui l'essere umano non può disporre in alcun modo e che non può ribaltare nel suo ruolo di rappresentante (umano) del rappresentato (natura/ambiente), se non distruggendo il

sistema e, con esso, sé stesso e le generazioni future al suo interno (Sanna 2024). Tale presa d'atto di dipendenza unilaterale dalla natura è alla base dell'approccio c.d. *One Health-Planetary Health* con riguardo alla identificazione, anche giuridica, della salute umana in termini di dipendenza dalla natura.

Infatti, che cos'è la salute umana rispetto alla natura? È solo fruizione? Godimento? Salubrità? Non più e non solo. È, prima di tutto, subordinazione dei tempi umani ai tempi naturali del "ciclo del carbonio", alterati i quali non c'è futuro migliore per la vita umana (Gupta et al. 2024). Se la natura è "soggetto", lo è come "regista" dei tempi del pianeta, tanto in base alla Costituzione dell'Ecuador quanto in base a quella italiana.

1 - Si v. www.analisielogicadeldiritto.it.

2 - Cfr. <https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html>

3 - Si v. la voce *Carbon Budget residuo*, in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/la-dottrina-giuridica/a-d/>.

4 - Si v. la voce *One Health-Planetary Health* in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/la-dottrina-giuridica/m-z/>.

Riferimenti bibliografici

Alves Fátima, Costa Paulo Manuel, Novelli Luca, Guedes Vidal Diogo, 2023, "The Rights of Nature and the Human Right to Nature: An Overview of the European Legal System and Challenges for the Ecological Transition", in *Frontiers*, n. 11, pp. 1-10.

C Ip Eric, Fung Lee Shing, 2021, "The constitutional determinants of planetary health", in *The Lancet Planetary Health*, n. 6(5), pp. 331-332.

Campeggio Gianvito, 2022, "Sistema climatico e giudizio di legittimità costituzionale. L'esempio dell'Ecuador", in *www.LaCostituzione.info*, 19 ottobre.

Carducci Michele, 2024a, "La Babele dei giuristi sull'ambiente", in *Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale DPCE online*, 6 giugno.

Carducci Michele, 2024b, "La sentenza *KlimaSeniorinnen* e il *Carbon Budget* come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere", in *DPCE online*, n. 64(2), pp. 1415-1434.

Carducci Michele, 2017, "Natura (diritti della)", in *Digesto delle discipline pubblicistiche, VII Aggiornamento*, Utet, Torino-Milano, pp. 486-521.

Cuocolo Lorenzo, 2009, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano.

De Leonardis Francesco, 2023, *Lo Stato ecologico*, Giappichelli, Torino.

Di Micco Domenico, Graziadei Michele, 2022, "The Italian Way to the Rights of Nature", in *Rapports Nationaux Italiens au XXIe Congrès International de Droit Comparé - Asunción 2022*, ESI, Napoli, pp. 79-100.

Farano Alessia, 2024, *Il giudice e la buona scienza*, Giappichelli, Torino.

Fari Andrea, 2013, *Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell'ecosistema*, Jovene, Napoli.

Femia Pasquale, 2024, "Non ruberai la voce alle cose senza voce: soggettivazione della natura o trans-soggettivazione dei diritti", in *Storia, Metodo, Cultura nella scienza giuridica*, pp. 243-268

Fischer-Lescano Andreas, 2020, "Nature as a Legal Person: Proxy Constellations, Law", in *Law & Literature*, n. 32(2), pp. 237-262.

Gupta Joyeta, Bai Xuemei, Liverman Diana M., Rockström Johan, Qin Dahe et al., 2024, "A just world on a safe planet: a Lancet Planetary Health–Earth Commission report on Earth-system boundaries, translations, and transformations", in *The Lancet Planetary Health Commission*, September 11, pp. 1-61.

Gusmai Antonio, 2024, *Il «governo del territorio»*, Cacucci, Bari.

Longo Mariano, 2001, *Struttura della società e semantica del soggetto*, Pensa Multimedia, Lecce.

Mignone Gianluca, 2023, *Le attività pericolose. Danni e risarcimenti*, Pacini Giuridica, Pisa.

Míguez Núñez Rodrigo, 2018, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano.

Napolitano Giulio, Abrescia Michele, 2009, *Analisi economica del diritto pubblico*, il Mulino, Bologna.

Nocera Laura Alessandra, 2021, "La Natura come soggetto di diritto nell'ordinamento dell'Uganda", in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie*, n. 2, pp. 190-201.

Ranieri Filippo, 2020, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Giuffrè, Milano.

Salanitro Ugo, 2025, "La tutela preventiva della biodiversità nel Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law)", in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, n. 1(XXV), pp. 1-11.

Sanna Giorgio Liberto, 2024, *L'epifania del sacro. Saggio sulla «dimensionalità originaria» e sull'inevitabile collasso energetico della civiltà industriale*, Gruppo Albatros il Filo, Roma.

Steel Daniel, Belotti Giulia, Mittiga Ross, Mintz-Woo Kian, 2024, "A Dynamic Collapse Concept for Climate Change", in *Environmental Values*, n. 33(6), pp. 606-625.

Vivoli Giacomo, 2025, *Lineamenti di diritto ambientale*, Giappichelli, Torino.